

CITTA' DI MATERA

SETTORE PATRIMONIO, IMMOBILI, CULTURA TURISMO E CINEMA

DETERMINAZIONE RCG N° 2547/2025 DEL 09/09/2025

N° DetSet 268/2025 del 09/09/2025

Dirigente: GIULIA MANCINO

OGGETTO: Avviso pubblico EVENTI IN CITTÀ 2024-2025. Det. Dir. RCG n. 2290/2025 del 05/08/2025. Modifica esiti attività istruttoria e domande/progetto ANNUALITÀ EVENTI 2025 (eventi dal 7 gennaio 2025 al 6 gennaio 2026) da sottoporre a valutazione.

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente GIULIA MANCINO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2547/2025, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Matera, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

IL DIRIGENTE

Preso e dato atto degli indirizzi formulati con la deliberazione della G.C. n. 281/2023 del 10/08/2023, ad oggetto: “**Atto di indirizzo su annualità eventi 2024 e 2025.**”, al cui integrale contenuto ad ogni effetto si rinvia;

Visto l’Avviso Pubblico “EVENTI IN CITTÀ - ANNUALITÀ EVENTI 2024-2025” Prot. n. 0105707/2023 del 04/10/2023, al cui integrale contenuto ad ogni effetto si rinvia;

Richiamata la precedente determinazione dirigenziale di questo Settore DetSet n. 222/2025 del 05/08/2025 - RCG n. 2290/2025 del 05/08/2025 ad oggetto “Avviso pubblico *EVENTI IN CITTÀ 2024-2025. Risultanze istruttoria preliminare a valutazione domande/progetto ANNUALITÀ EVENTI 2025 (eventi dal 7 gennaio 2025 al 6 gennaio 2026).*”, al cui integrale contenuto ad ogni effetto si rinvia, con cui è stato formalizzato l’esito dell’istruttoria preliminare condotta dallo scrivente ufficio riferita alle domande/progetto candidate alle scadenze previste per l’annualità eventi 2025 dell’Avviso pubblico EVENTI IN CITTÀ Prot. n. 0105707/2023 del 04/10/2023;

Dato atto che ai punti 7 e 8 della richiamata determinazione dirigenziale, tra l’altro, si è stabilito:

«**7. Di prendere e dare atto** che [...] all’esito della ... istruttoria preliminare dell’ufficio riferita alle candidature in oggetto, risulta quanto segue:

a) Sono dichiarate escluse, e quindi non ammissibili per la successiva fase di valutazione della costituenda Commissione, le seguenti n. 4 domande/progetto, per le motivazioni ed i riferimenti a cause di esclusione espressamente previste dall’Avviso Prot. n. 105707/2023 del 04/10/2023, come di seguito riportato:

- La domanda/progetto assunta al prot. gen. dell’Ente al n. 0018493/2025 del 24/02/2025, candidata nella Sez. *EVENTI STORICI* dal Raggruppamento tra l’Associazione Culturale “Momart” APS (indicata nel form come capogruppo) con i 3 soggetti Società DANIMO Srls, ditta “I Tre Portali Luxury di Losco Vittorio” e Società Cooperativa Synchronos (indicati nel form come partner) e la domanda/progetto assunta al prot. gen. dell’Ente al n. 0020532/2025 del 28/02/2025, candidata nella Sezione *ALTRI EVENTI* dalla medesima Società Cooperativa Synchronos, in forma singola.

- La domanda/progetto, assunta al prot. gen. dell’Ente al n. 0020917/2025 del 01/03/2025, candidata nella Sez. *EVENTI STORICI* dalla *UISP COMITATO DI MATERA APS* e la domanda/progetto, assunta al prot. gen. dell’Ente al n. 0020921/2025 del 01/03/2025, candidata nella Sez. *EVENTI STORICI* dall’Associazione sportiva dilettantistica *Matera Sport Academy*, poiché il legale rappresentante di entrambi gli Organismi candidati indicato in entrambi i form di candidatura, risulta essere il medesimo.

Per tutte e quattro tali domande/progetto si concretizzano le ipotesi non consentite dall’Avviso ed espressamente sanzionate con l’esclusione, come segnalato nel box **IMPORTANTE** dell’art. 4 dell’Avviso Prot. n. 105707/2023 del 04/10/2023, secondo cui: «Riguardo ai concetti di “soggetto” e “medesimo soggetto” si richiama particolarmente l’attenzione su quanto di seguito riportato. 1) Ai fini del presente Avviso rileva la partecipazione di un soggetto sia in forma singola e sia come componente di un raggruppamento, a prescindere dalla qualità rivestita nel raggruppamento come soggetto capogruppo o come soggetto partner. 2) Ai fini del presente Avviso si considerano “medesimo soggetto” anche soggetti diversi con lo stesso rappresentante legale. Di conseguenza: - Laddove siano candidate più proposte nell’arco della medesima annualità eventi, comunque riconducibili ad un medesimo soggetto, o in quanto partecipante in forma singola o in quanto partecipante come componente di un raggruppamento, sia in qualità di capogruppo e sia in qualità di partner, sarà dichiarata d’ufficio l’esclusione di entrambe o di tutte le domande presentate, con conseguente responsabilità per le chance perse dagli altri componenti del raggruppamento eventualmente escluso per tale motivazione, ad esclusivo carico del soggetto a cui sono comunque

riconducibili le più domande candidate a finanziamento; - Ugualmente, laddove soggetti diversi ma accomunati dallo stesso rappresentante legale, partecipino all'Avviso, o in forma singola o in forma di raggruppamento, in qualità di capogruppo o in qualità di partner, le relative domande presentate nell'arco della medesima annualità eventi saranno tutte dichiarate d'ufficio escluse, con conseguente responsabilità per le chance perse dagli altri soggetti e/o dagli altri componenti del raggruppamento eventualmente esclusi per tale motivazione, ad esclusivo carico dei soggetti con lo stesso rappresentante legale partecipanti al bando.

b) Tenuto conto delle esclusioni delle n. 4 domande/progetto di cui al superiore punto a), sono dichiarate ammissibili per la successiva fase di valutazione da parte della costituenda Commissione le restanti **n. 56** (di n. 60) **domande/progetto** candidate per questa 2ª finestra temporale dell'ANNUALITÀ EVENTI 2025 (di cui n. 12 per la Sez. EVENTI STORICI e n. 44 per la Sez. ALTRI EVENTI).

c) Saranno, pertanto, inviate alla costituenda Commissione per la successiva fase di valutazione dei progetti per questa ANNUALITÀ EVENTI 2025 **n. 56 domande/progetto**, tutte candidate entro la scadenza della sola 2ª finestra temporale, ripartite tra le 2 sezioni previste dall'Avviso (EVENTI STORICI e ALTRI EVENTI) come segue:

- **n. 12 domande/progetto**, a cui sono stati attribuiti, ai fini di cui alla presente procedura, i numeri pratica da 1 a 12 secondo il loro progressivo ordine di acquisizione al protocollo (considerando il primo invio, per quelle in relazione alle quali vi sono stati più invii), come rientranti nella **sezione EVENTI STORICI**, di cui al relativo elenco agli atti d'ufficio;

- **n. 44 domande/progetto**, a cui sono stati attribuiti, ai fini di cui alla presente procedura, i numeri pratica da 1 a 44, secondo il loro progressivo ordine di acquisizione al protocollo (considerando il primo invio, per quelle in relazione alle quali vi sono stati più invii), come rientranti nella **sezione ALTRI EVENTI**, di cui al relativo elenco agli atti d'ufficio.»;

8. Di demandare alla costituenda Commissione la valutazione delle domande/progetto dichiarate ammissibili per tale successiva fase di cui al superiore punto 7. (ossia, le n. 56 domande/progetto, di cui n. 12 domande/progetto per la Sez. EVENTI STORICI e n. 44 domande/progetto per la Sez. ALTRI EVENTI candidate alle scadenze della 1ª e della 2ª finestra temporale annualità 2025, dichiarate ammesse alla successiva fase di valutazione progetti), da valutare, secondo i criteri di cui all'art. 7 dell'Avviso Pubblico Prot. n. 0105707/2023 del 04/10/2023»;

Dato atto che, con apposite note pec indirizzate a tutti i soggetti interessati, l'ufficio ha comunicato le predette n. 4 esclusioni con le relative motivazioni;

Preso e dato atto che, con nota pec dell'08/08/2025, assunta al prot. gen. dell'ente al n. 0082013/2025 dell'11/08/2025, la Società Cooperativa Synchronos ha rappresentato e dichiarato (di seguito si riportano stralci testuali della comunicazione) che "La Soc. Coop. Synchronos apprendeva solo con la ... comunicazione dell'Ente (n.d.r. rif. a ns. comunicazione Prot. n. 0081762/2025 del 08/08/2025) che la Associazione Culturale 'Momart' APS aveva arbitrariamente inserito la scrivente nella sua domanda/progetto, ritenendo sussistente la costituzione in raggruppamento con la sottoscritta.", evidenziando, tra l'altro, come la "lettera di intenti" allegata alla domanda/progetto dell'Associazione Culturale "Momart" APS candidata all'annualità eventi 2025 dell'Avviso Pubblico "Eventi in città" fosse "relativa ad una possibile collaborazione ... ma che NON contiene la formale costituzione tra la scrivente e la "Momart" APS di alcun raggruppamento; tanto perché nella detta lettera di collaborazione non vi è neanche l'indicazione di alcun potere di rappresentanza, presupposto questo utile alla costituzione del raggruppamento", chiedendo, pertanto, "l'annullamento della Determinazione Dirigenziale DetSet n. 22/2025 del 05/08/2025 – RCG n. 2290/2025 del 05/08/2025 nella parte in cui è dichiarata esclusa, e quindi non ammissibile per la successiva fase di valutazione della costituenda Commissione: "...la domanda/progetto assunta al prot. gen. dell'Ente al n. 0020532/2025 del 28/02/2025, candidata nella Sezione ALTRI EVENTI

dalla medesima Società Cooperativa Synchronos, in forma singola”, ... non essendo alla scrivente imputabile l’inserimento, quale componente di un “non autorizzato” raggruppamento. nella domanda/progetto della “Momart” APS.”. Infine, si specificava che la medesima nota veniva inoltrata anche all’Associazione Culturale “Momart” APS “affinché provveda a fornire all’Ente gli opportuni chiarimenti in ordine alla domanda/progetto presentata”;

Preso e dato atto che, con nota pec del 01/09/2025, assunta al prot. gen. dell’ente al n. 0087237/2025 del 02/09/2025, trasmessa sia al Comune di Matera e sia alla Soc. Coop. Synchronos, l’Associazione Culturale “Momart” APS, riscontrava come segue:

«La sottoscritta Associazione Culturale “Momart” APS, in persona del legale rappresentante pro-tempore,

PREMESSO CHE

- in data 24/02/2025 la scrivente presentava domanda/progetto nell’ambito della Sezione “Eventi Storici” dell’Avviso Pubblico “Eventi in Città – Annualità 2025”, selezionando espressamente la modalità di partecipazione “FORMA SINGOLA” e non quella di raggruppamento;
- l’indicazione di alcune realtà locali, nello specifico I Tre Portali Luxury e Danimo Srls, è avvenuta esclusivamente in qualità di partner collaboratori, con funzioni di sponsor e di supporto alla programmazione proposta, senza alcuna intenzione o atto formale di costituire un raggruppamento ai sensi del punto 4 dell’Avviso;
- nell’ambito di tali collaborazioni è stata inserita anche la Soc. Coop. Synchronos, limitatamente a un singolo evento (mostra ... dell’artista ..., inizialmente prevista per settembre 2025 e successivamente annullata a fine luglio 2025 per decisione dell’artista), senza alcuna previsione di partecipazione congiunta all’intera programmazione;
- la lettera allegata alla domanda costituisce una lettera di intenti e non una “lettera di impegno a costituire raggruppamento” né un “atto di costituzione”, documenti espressamente richiesti dal bando solo in caso di partecipazione in raggruppamento;
- l’inserimento di Synchronos è stato effettuato per esclusiva iniziativa della scrivente e in buona fede, nell’erronea convinzione che fosse possibile indicare collaborazioni senza che ciò modificasse la natura “forma singola” della candidatura;
- la scrivente rileva che l’Avviso non fornisce una distinzione operativa chiara tra “partner collaboratori” e “componenti di raggruppamento”, circostanza che ha contribuito all’equivoco e all’erronea interpretazione della candidatura da parte dell’Ente;

DICHIARA

- che la domanda/progetto presentata da Momart APS è stata formalmente e sostanzialmente proposta in modalità “FORMA SINGOLA”, come risulta dal form di candidatura, e che tale qualificazione non è mai stata modificata o superata da atti successivi;
- che l’errore non è imputabile alla Soc. Coop. Synchronos, estranea a qualsiasi intenzione di costituire un raggruppamento e coinvolta solo per una collaborazione limitata e specifica;
- che l’indicazione di Synchronos, così come di I Tre Portali Luxury e di Danimo Srls, era volta unicamente a dare evidenza di rapporti di partenariato e sponsorizzazione, privi di vincoli organizzativi o rappresentativi tipici del raggruppamento;

CHIEDE

- al Comune di Matera di voler riesaminare la posizione della domanda, prendendo atto della sua natura di partecipazione in forma singola e della natura meramente collaborativa delle relazioni dichiarate;
- di consentire, ove ritenuto necessario, la rettifica formale della candidatura, eliminando l’indicazione di Synchronos come “componente” e qualificandola esclusivamente come partner collaboratore esterno;

[...];»;

Preso e dato atto – alla luce dei chiarimenti pervenuti da entrambi i suddetti Organismi e della documentazione dagli stessi prodotta, che portano a concludere per il reale intento dell'Associazione MOMART di partecipare al bando in forma singola, pur avendo compilato in modo errato e contrastante la parte del *form* di candidatura in cui si dichiara la “forma di partecipazione al bando”, ossia se il soggetto proponente partecipi “in forma singola” o “in raggruppamento”, con la designazione, in quest'ultimo caso, di un capogruppo che rappresenti tutti i componenti del raggruppamento nei rapporti con l'Ente – che l'indicazione della Soc. Coop. Synchronos quale “COMPONENTE DEL RAGGRUPPAMENTO” nel *form* di candidatura all'Avviso Pubblico Prot. n. 0105707/2023 per l'annualità 2025 dell'Associazione Culturale “Momart” APS, non concretizza una fattispecie di volontaria costituzione di un raggruppamento e che la “lettera di intenti” allegata al *form* non è un atto formale di costituzione in raggruppamento, ma che la relazione tra i due organismi, è stata reciprocamente intesa come limitata ad un rapporto di collaborazione, tra l'altro circoscritto ad un solo evento (nello specifico, una mostra per cui la legale rappresentante della Soc. Coop. Synchronos avrebbe svolto unicamente il ruolo di curatore), privo dei vincoli tipici di un raggruppamento, così come evidenziato da entrambi gli Organismi interessati nelle surrichiamate note della Soc. Coop. Synchronos, assunta al prot. n. 0082013/2025 dell'11/08/2025, e dell'Associazione Culturale “Momart” APS, assunta al prot. n. 0087237/2025 del 02/09/2025;

Dato atto che, quanto riportato nelle suddette note, rende ora più chiaro il contenuto del *form* di candidatura dell'Associazione “Momart” APS, nella cui domanda/progetto è da un lato indicata la partecipazione “IN FORMA SINGOLA” e non “IN RAGGRUPAMENTO”, mentre è poi compilata tutta la parte del *form* che si riferisce ai componenti del raggruppamento con l'inserimento di 3 partners e dei relativi dati (come detto, venivano indicati n. 3 organismi e, nello specifico, la Società DANIMO Srls, la ditta “I Tre Portali Luxury di Losco Vittorio” e la Società Cooperativa Synchronos), circostanza che ha fatto considerare all'ufficio un refuso l'aver spuntato il dato riferito alla partecipazione “IN FORMA SINGOLA”;

Preso atto, quindi, della natura meramente collaborativa del rapporto tra l'Associazione “Momart” e la Soc. Coop. Synchronos e dell'assenza di un atto formale di costituzione raggruppamento e di un conferimento di poteri di rappresentanza da quest'ultima all'Associazione Culturale “Momart” APS per la realizzazione del progetto “*Programmazione Momart 2025*”, candidato dall'omonima Associazione all'annualità eventi 2025 dell'Avviso Pubblico “EVENTI IN CITTÀ” Prot. n. 0105707/2023 del 04/10/2023;

Preso e dato atto, a questo punto, che, avuto riguardo alle indicazioni ora fornite dall'Associazione Culturale “Momart” APS e dalla Soc. Coop. Synchronos, ed al ruolo esclusivamente “collaborativo” dei soggetti erroneamente indicati come componenti di un (inesistente) raggruppamento dalla suddetta Momart nel *form* di candidatura della propria domanda/progetto (assunta al prot. gen. dell'Ente al n. 0018493/2025 del 24/02/2025), la forma di partecipazione dell'Associazione “Momart” APS all'Avviso Pubblico “Eventi in città” – annualità 2025, deve effettivamente intendersi “IN FORMA SINGOLA” e non “IN RAGGRUPAMENTO”;

Dato atto che, ritenendo ora ammissibile la suddetta domanda/progetto dell'Associazione Culturale “Momart” APS, è necessario però rilevare che la stessa non può essere ritenuta tra quelle candidate nella Sez. EVENTI STORICI, come invece riportato dall'Associazione proponente nel *form* di candidatura, poiché, a quanto risulta dagli atti degli uffici Turismo e Cultura di questo Servizio, pur operando l'Associazione Momart dal 2014, questo non consente di poter di per sé annoverare il progetto candidato dall'Associazione nell'annualità eventi 2025 tra gli “EVENTI STORICI”, così come sono da intendersi questi eventi a termini degli artt. 2 “*TIPOLOGIA DI EVENTI E SEZIONI*” (secondo cui rientrano nella Sez. EVENTI STORICI i progetti che “...si svolgono sul territorio comunale nell'ambito della programmazione degli eventi cittadini da più di dieci anni, anche non continuativi”) e 7 “*ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEI PROGETTI – COMMISSIONE – CRITERI*”;

DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI – GRADUATORIE UNICHE” (in cui, relativamente al criterio di valutazione 9.1 “*Storicità ULTRADECENNALE*” della Sez. EVENTI STORICI, viene specificato che “*La storicità ULTRADECENNALE di cui al presente criterio dovrà riguardare almeno un evento/iniziativa rientrante nella programmazione eventi del soggetto partecipante, e si ricaverà dal numero - che dovrà essere superiore a 10 -, di edizioni precedenti, anche non continuative, realizzate nell’ambito della programmazione degli eventi cittadini*) dell’Avviso Prot. n. 105707/2023 del 04/10/2023, atteso che non risulta, tra le mostre e iniziative varie di cui consta il progetto dal titolo “*Programmazione Momart 2025*”, alcuno specifico evento che si ripeta da oltre 10 anni sotto lo stesso titolo attraverso il quale sia riconoscibile nell’ambito della programmazione cittadina degli eventi, come invece risulta per festival/rassegne/altri eventi originali di altri Organismi (anche se collocati in una programmazione più ampia) ritenuti rientrare nella specifica Sezione EVENTI STORICI del bando;

Ritenuto, pertanto, a seguito di tutto quanto sopra rilevato, di dover ritenere ammissibili per la successiva fase di valutazione da parte della costituenda Commissione e, di conseguenza, non più escluse:

- la domanda/progetto (assunta al prot. gen. dell’Ente al n. 0018493/2025 del 24/02/2025) presentata dall’Associazione Culturale “Momart” APS in forma singola, da intendersi collocata d’ufficio nella Sez. ALTRI EVENTI;
- la domanda/progetto (assunta al prot. gen. dell’Ente al n. 0020532/2025 del 28/02/2025), candidata nella Sezione ALTRI EVENTI dalla Società Cooperativa Synchronos in forma singola;

Preso e dato atto che, con nota pec del 01/09/2025, assunta al prot. gen. dell’Ente in pari data al n. 0086989/2025, la Diotima srl, in persona del legale rappresentante, ha formalizzato il ritiro della candidatura all’Avviso pubblico “Eventi in città” presentata (con nota pec assunta al prot. gen. dell’Ente al n. 0020296/2025 del 27/02/2025) dalla società in forma singola entro la scadenza della 2^a finestra temporale (fissata al 28 febbraio scorso) dell’ANNUALITÀ EVENTI 2025, e rientrante tra le domande/progetto già dichiarate ammissibili per la successiva fase di valutazione da parte della costituenda Commissione nell’ambito della Sezione ALTRI EVENTI con la citata precedente determinazione dirigenziale di questo Settore DetSet n. 222/2025 del 05/08/2025 - RCG n. 2290/2025 del 05/08/2025 contenente l’esito dell’istruttoria preliminare dell’ufficio;

Ritenuto, a questo punto, di dover formalizzare, con il presente atto, tutte le opportune modifiche alla precedente determinazione dirigenziale di questo Settore DetSet n. 222/2025 del 05/08/2025 - RCG n. 2290/2025 del 05/08/2025, conseguenti a quanto fin qui sopra esposto, con particolare riferimento ai punti 7 e 8, come meglio in appresso riportato nella parte dispositiva della presente determinazione;

Ritenuto, infine, di confermare la medesima determinazione dirigenziale DetSet n. 222/2025 del 05/08/2025 - RCG n. 2290/2025 del 05/08/2025, nelle parti non incompatibili con il contenuto del presente atto;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA

1. **Di richiamare** la su estesa premessa, che costituisce, ad ogni e qualunque effetto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di annullare** l’esclusione precedentemente disposta con la propria determinazione dirigenziale DetSet n. 222/2025 del 05/08/2025 - RCG n. 2290/2025 del 05/08/2025 e precisamente al punto 7. lettera a), primo alinea, ritenendo accoglibili entrambe le richieste di riesame pervenute dalla Società Cooperativa Synchronos (con nota pec dell’08/08/2025, assunta al prot. gen. dell’Ente al n.

0082013/2025 dell'11/08/2025) e dall'Associazione Culturale "Momart" APS (con nota pec del 01/09/2025, assunta al prot. gen. dell'Ente al n. 0087237/2025 del 02/09/2025) e, pertanto, riammettendo entrambe le domande/progetto candidate dai due predetti Organismi alla successiva fase di valutazione da parte della costituenda Commissione;

3. Di collocare d'ufficio la domanda/progetto dell'Associazione Culturale "Momart" APS (assunta al prot. gen. dell'Ente al n. 0018493/2025 del 24/02/2025) nella Sezione ALTRI EVENTI, per le motivazioni di cui in premessa;

4. Di prendere e dare atto che, con nota pec del 01/09/2025, assunta al prot. gen. dell'Ente in pari data al n. 0086989/2025, la Diotima srl, in persona del legale rappresentante, ha formalizzato il ritiro della domanda di candidatura all'Avviso pubblico "Eventi in città" presentata (con nota pec assunta al prot. gen. dell'Ente al n. 0020296/2025 del 27/02/2025) dalla società in forma singola entro la scadenza della 2^a finestra temporale (fissata al 28 febbraio scorso) dell'ANNUALITÀ EVENTI 2025, e rientrando tra le domande/progetto già dichiarate ammissibili per la successiva fase di valutazione da parte della Commissione nell'ambito della Sezione ALTRI EVENTI con la citata precedente determinazione dirigenziale di questo Settore DetSet n. 222/2025 del 05/08/2025 - RCG n. 2290/2025 del 05/08/2025 contenente l'esito dell'istruttoria preliminare dell'ufficio;

5. Di formalizzare, con il presente atto, tutte le opportune modifiche alla precedente determinazione dirigenziale di questo Settore DetSet n. 222/2025 del 05/08/2025 - RCG n. 2290/2025 del 05/08/2025 conseguenti a quanto fin qui sopra esposto, con particolare riferimento ai punti 7 e 8, che devono intendersi modificati come riportato ai seguenti due punti del presente atto;

6. Di prendere e dare atto, quindi, a modifica della precedente determinazione dirigenziale di questo Settore DetSet n. 222/2025 del 05/08/2025 - RCG n. 2290/2025 del 05/08/2025, ed in particolare del relativo punto 7., che l'esito dell'attività istruttoria dell'ufficio preliminare alla fase di valutazione delle domande/progetto candidate da parte della costituenda Commissione, risulta il seguente:

- a) Restano dichiarate escluse, e quindi non ammissibili per la successiva fase di valutazione della costituenda Commissione, le seguenti n. 2 domande/progetto, per le motivazioni ed i riferimenti a cause di esclusione espressamente previste dall'Avviso Prot. n. 105707/2023 del 04/10/2023, come già comunicate agli Organismi interessati:
 - La domanda/progetto, assunta al prot. gen. dell'Ente al n. 0020917/2025 del 01/03/2025, candidata nella Sez. EVENTI STORICI dalla UISP COMITATO DI MATERA APS e la domanda/progetto, assunta al prot. gen. dell'Ente al n. 0020921/2025 del 01/03/2025, candidata nella Sez. EVENTI STORICI dall'Associazione sportiva dilettantistica Matera Sport Academy, poiché il legale rappresentante di entrambi gli Organismi candidati indicato in entrambi i form di candidatura, risulta essere il medesimo.
- b) Annullata la precedente relativa esclusione, sono ora dichiarate ammissibili per la successiva fase di valutazione della costituenda Commissione le seguenti n. 2 domande/progetto:
 - la domanda/progetto (assunta al prot. gen. dell'Ente al n. 0018493/2025 del 24/02/2025) presentata dall'Associazione Culturale "Momart" APS in forma singola, da intendersi collocata d'ufficio nella Sez. ALTRI EVENTI;
 - la domanda/progetto (assunta al prot. gen. dell'Ente al n. 0020532/2025 del 28/02/2025), candidata nella Sezione ALTRI EVENTI dalla Società Cooperativa Synchronos in forma singola;
- c) Si prende atto del ritiro della candidatura della domanda/progetto (assunta al prot. gen. dell'Ente al n. 0020296/2025 del 27/02/2025) già candidata nella Sez. ALTRI EVENTI dalla Diotima srl in forma singola;
- d) Tenuto conto dell'esclusione delle n. 2 domande/progetto di cui al superiore punto a), della riammissione delle n. 2 domande/progetto di cui al superiore punto b), e del ritiro della candidatura della domanda/progetto di cui al superiore punto c), sono definitivamente dichiarate ammissibili per la successiva fase di valutazione da parte della costituenda Commissione **n. 57** (di n. 60) **domande/progetto** candidate per l'ANNUALITÀ EVENTI 2025;

e) Saranno, pertanto, inviate alla costituenda Commissione per la successiva fase di valutazione dei progetti per questa ANNUALITÀ EVENTI 2025 **n. 57 domande/progetto**, ripartite tra le 2 sezioni previste dall'Avviso (EVENTI STORICI e ALTRI EVENTI) come segue:

- **n. 12 domande/progetto**, a cui sono stati attribuiti, ai fini di cui alla presente procedura, i numeri pratica da 1 a 12 secondo il loro progressivo ordine di acquisizione al protocollo (considerando il primo invio, per quelle in relazione alle quali vi sono stati più invii), come rientranti nella **sezione EVENTI STORICI**, di cui al relativo elenco agli atti d'ufficio;
- **n. 45 domande/progetto**, a cui sono stati attribuiti, ai fini di cui alla presente procedura, i numeri pratica da 1 a 45, secondo il loro progressivo ordine di acquisizione al protocollo (considerando il primo invio, per quelle in relazione alle quali vi sono stati più invii), come rientranti nella **sezione ALTRI EVENTI**, di cui al relativo elenco agli atti d'ufficio;

7. Di demandare alla costituenda Commissione la valutazione delle domande/progetto dichiarate ammissibili per tale successiva fase di cui al superiore punto **6.** (ossia, le n. 57 domande/progetto, di cui n. 12 domande/progetto per la Sez. EVENTI STORICI e n. 45 domande/progetto per la Sez. ALTRI EVENTI dichiarate ammesse alla successiva fase di valutazione progetti), da valutare secondo i criteri di cui all'art. 7 dell'Avviso Pubblico Prot. n. 0105707/2023 del 04/10/2023;

8. Di confermare la medesima determinazione dirigenziale DetSet n. 222/2025 del 05/08/2025 - RCG n. 2290/2025 del 05/08/2025, nelle parti non incompatibili con il contenuto del presente atto;

9. Di stabilire che la presente determinazione si intenderà comunicata, anche con valore di notifica per quanto di interesse, a tutti i soggetti partecipanti alla procedura avviata con l'Avviso Pubblico "EVENTI IN CITTÀ - ANNUALITÀ EVENTI 2024-2025" Prot. n. 0105707/2023 del 04/10/2023 che hanno presentato domanda per l'annualità eventi 2025, mediante la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Matera e con la relativa, ulteriore, pubblicazione nella pagina dedicata all'Avviso Pubblico "EVENTI IN CITTÀ - ANNUALITÀ EVENTI 2024-2025" nella sezione Novità dell'homepage del sito web istituzionale dell'Ente www.comune.mt.it;

10. Di comunicare comunque la qui disposta riammissione delle rispettive domande/progetto alla successiva fase di valutazione da parte della costituenda Commissione all'Associazione Culturale "Momart" APS e alla Società Cooperativa Synchronos.

La sottoscritta Dirigente del Settore "Patrimonio, Immobili, Cultura, Turismo, Cinema", ai sensi dell'art.6 bis della Legge n. 241/90 e della Misura M03 della Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA del vigente PIAO, dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente procedimento.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Giulia MANCINO